



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 136

del 30 APR. 2021

Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo (FEDERKOMBAT) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

D2			
----	--	--	--

Conoscenza:

--	--	--	--

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

AM



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

136

Riunione del

30 APR. 2021

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo (FEDERKOMBAT);

VISTA la Nota Prot. n. 62 del 20 aprile 2021 con la quale il Segretario Generale della FEDERKOMBAT ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo (FEDERKOMBAT), deliberato in via d'urgenza dal Presidente Federale in data 20 aprile 2021, a seguito dei rilievi del CONI;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico della FEDERKOMBAT;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, l'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo (FEDERKOMBAT), deliberato in via d'urgenza dal Presidente Federale in data 20 aprile 2021, a seguito dei rilievi del CONI.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nel corso della prima riunione utile.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

CM

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE E SAMBO



**REGOLAMENTO
SANITARIO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FK

REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO DELLA FEDERKOMBAT

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING
MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE E SAMBO

(secondo la direttiva CONI-FMSI del 22 giugno 2007)

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 –Struttura

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- a) la Commissione Medica Federale;
- b) il Medico Federale;
- c) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- d) i Medici Fiduciari regionali;
- e) i Medici Sociali;
- f) il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla FEDERKOMBAT e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale (CMF), nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da almeno altri 4 membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La CMF resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La CMF:
 - a) Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - b) Predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;

gna

*Alessandro Cherubini*

- d) Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - e) Svolge consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - f) Propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie sanitarie a favore dei tesserati della Federazione;
 - g) Individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alle discipline federali;
 - h) Rappresenta la FEDERKOMBAT nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
 - i) Propone al Consiglio Federale la nomina della Giuria Medica in occasione dei Campionati e/o Tornei Nazionali ed Internazionali indetti dalla FEDERKOMBAT;
 - j) Assolve i compiti previsti dalla legislazione in vigore e dal presente Regolamento Sanitario;
 - k) Si riunisce almeno una volta l'anno, o su convocazione urgente del Presidente della CMF stessa.
1. Il Presidente della CMF può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.
 2. All'interno della CMF, i singoli Membri possono essere delegati a specifici compiti o ambiti di interesse.
 3. La CMF può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
 4. Tutte le proposte e iniziative sotto inviate per approvazione al Consiglio Federale.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali

Il *Medico Federale*, nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, soci ordinari della FMSI, resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

1. Il Medico Federale:
 - a) Può essere il Presidente della CMF;
 - b) Partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - c) Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale e internazionale;



- d) Programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale e internazionale;
 - e) Presenta annualmente al Consiglio Federale una relazione medica sugli adempimenti sanitari di competenza della Federazione e sullo stato dell'assistenza sanitaria agli affiliati;
 - f) Promuove iniziative di informazione e prevenzione del doping per atleti di interesse nazionale e internazionale;
 - g) Coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
 - h) Propone al Consiglio Federale l'organizza e la disposizione per l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla FEDERKOMBAT ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - i) Si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale;
 - j) Rappresenta la FEDERKOMBAT in seno alla FMSI;
 - k) Partecipa in rappresentanza della FEDERKOMBAT a convegni, riunioni, simposi medici nazionali ed internazionali;
 - l) Attua l'esecuzione dei programmi elaborati dalla CMF.
 - m) Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.
2. I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport soci ordinari della FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.
3. I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*:
- a) Effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
 - b) Prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali e internazionali;
 - c) Partecipano a valutazioni medico- fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale e internazionale;
 - d) Forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
 - e) Si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti;



- f) Dovranno attenersi ai regolamenti ed alle norme della FEDERKOMBAT e delle Federazioni Internazionali di riferimento, alle disposizioni dei regolamenti del CONI, del CIO e dei regolamenti antidoping, così come alle leggi in vigore contro il doping nello sport.

Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali

1. Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della CMF e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport e socio ordinario della FMSI.
2. Il *Medico Fiduciario Regionale*:
 - a) Organizza l'assistenza sanitaria in Regione, in accordo con il settore sanitario federale e con il presente regolamento sanitario;
 - b) Fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
 - c) Coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
 - d) Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
 - e) Tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 5 - Medici Sociali

1. I Medici Sociali, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o Società sportiva affiliata alla FEDERKOMBAT, tra gli iscritti alla FMSI, possibilmente specialisti in Medicina dello Sport.
2. Il *Medico Sociale*, in particolare:
 - a) Vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - b) Si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società;
 - c) Verifica le condizioni igieniche della palestra;
 - d) Segue tutti gli atleti dal punto di vista igienico-sanitario;
 - e) Collabora con il Tecnico per la valutazione dell'efficacia degli allenamenti;
 - f) Visita gli atleti in caso di traumi;
 - g) Predisporre le informazioni necessarie per un eventuale primo soccorso, e ne cura la diffusione.



Art. 6 – Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (fisioterapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Fiduciario Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.
3. Le figure nominate quali collaboratori e consulenti delle squadre nazionali, del Comitato Regionale e del Medico Societario dovranno attenersi ai regolamenti ed alle norme della FEDERKOMBAT, delle Federazioni Internazionali di riferimento delle discipline federali, alle disposizioni dei regolamenti del CONI, del CIO e dei regolamenti antidoping, così come alle leggi in vigore contro il doping nello sport.

Art. 7 – Medico di gara e di bordo-ring

1. I medici di gara e di bordo-ring devono essere possibilmente iscritti alla FMSI.
2. In occasione di Campionati e/o Tornei Nazionali ed Internazionali, devono essere specialisti in Medicina dello Sport e soci ordinari della FMSI e coordinati da un membro della Commissione Medica Federale o dal Medico Federale.
3. In ottemperanza al DM 2/8/2005, in incontri femminili di discipline a Contatto Pieno, i medici di bordo ring dovranno essere specialisti in Medicina dello Sport.
4. I medici di gara e di bordo-ring dovranno attenersi ai regolamenti ed alle norme della FEDERKOMBAT, così come alle leggi in vigore per la tutela sanitaria degli atleti negli sport a Contatto Pieno (DM 18/2/1982 e DM 2/8/2005 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 8 - Obblighi e disposizioni

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a) Devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - b) Devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - c) Sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
 - d) Si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) Svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.



Art. 9 – Attività Ludico-motoria, Amatoriale, Non agonistica, Agonistica

1. Le suddette attività sono disciplinate dai Decreti del 18 febbraio 1982 e del 24 aprile 2013 del Ministro della Salute da cui si estrae una sintesi adattata alle discipline federali. Le successive integrazioni e/o modifiche dei Decreti di cui sopra devono ritenersi automaticamente applicabili in quanto norme superiori.
2. Attività Ludico-Motoria e Amatoriale (Decreto del 24 aprile 2013 del Ministro della Salute):
 - a) Attività motoria a basso impatto cardiovascolare svolta in maniera occasionale, anche in contesti autorizzati e organizzati ed effettuata a scopo prevalentemente ricreativo in modo saltuario e non ripetitivo;
3. Non Agonistico (Decreto del 24 aprile 2013 del Ministro della Salute):
 - a) Attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline Sportive Associate, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982;
 - b) I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva;
 - c) All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività fisica e conservato in tali sedi.
4. Agonistico (Decreto del 18 febbraio 1982 del Ministro della Sanità):
 - a) Attività sportiva praticata in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI caratterizzandosi per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni;
 - b) I praticanti di attività sportive agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale, secondo le tabelle indicate dal presente Regolamento Sanitario approvato, che determina l'idoneità a tale pratica sportiva;
 - c) All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività fisica e conservato in tali sedi;
 - d) Il certificato è esibito in originale al medico di gara all'atto della iscrizione in competizione durante il controllo di visita medica.

Art. 10 - Adempimenti dei tesserati: categorie, idoneità sportiva

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FEDERKOMBAT, attività ludico-motoria, sportiva amatoriale, non agonistica e agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.



In particolare:

- a) L'età di inizio alla pratica ludico-motoria è fissata a 5 anni, per le discipline Senza Contatto e per quelle a Contatto Leggero;
 - b) L'età di inizio alla pratica sportiva amatoriale non agonistica è fissata a 6 anni, per le discipline Senza Contatto e per quelle a Contatto Leggero;
 - c) L'età di inizio alla pratica sportiva amatoriale non agonistica è fissata a 14 anni, per le discipline a Contatto Pieno;
2. Condizione indispensabile per il tesseramento annuale, e per la partecipazione all'attività sportiva federale, è la presentazione da parte degli interessati del certificato di stato di buona salute ("non agonistico"), rilasciato dal Medico Sportivo autorizzato, dal proprio Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera scelta per i propri assistiti, secondo quanto previsto dal DM 24/04/2013 e sue modifiche.
3. È considerata attività agonistica quella finalizzata prevalentemente al risultato sportivo e svolta da atleti allenati sistematicamente in vista della partecipazione a manifestazioni organizzate dalla FEDERKOMBAT o dai soggetti affiliati, nonché da organismi internazionali cui aderisce la FEDERKOMBAT.

In particolare:

- a) L'età di inizio alla pratica agonistica è fissata a 8 anni, per le discipline Senza Contatto: forme musicali, circuiti gioco-sport, attività sperimentale;
- b) L'età di inizio alla pratica agonistica è fissata a 10 anni, per le discipline a Contatto Leggero: Point-Fighting, Light Contact, Kick Light, Kick Jitsu, Muay Thai Light, Savate Assalto, Sambo sportivo;
- c) L'età di inizio alla pratica agonistica è fissata a 15 anni, per le discipline a Contatto Pieno: Full Contact, Low kick, K1Style, Muay Thai, Shoot Boxe, Savate Combat, Sambo Combat;
- d) Per l'età di inizio, divise tra dato anagrafico e/o anno di nascita, si fa riferimento ai Regolamenti di Settore ottemperanti ai regolamenti delle Federazioni Internazionali di riferimento;
- e) La relativa domanda di tesseramento per gli atleti agonisti in discipline agonistiche a Contatto Pieno che non avessero ancora compiuto il 18° anno di età, dovrà essere munita di autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà. Tale autorizzazione dovrà essere presentata ogni volta che l'atleta parteciperà a gare federali, al momento dell'iscrizione;
- f) L'età massima per la pratica sportiva agonistica nelle discipline previste dalla FEDERKOMBAT è fissata al compimento del 40° anno di età per il Contatto Pieno e



del 55° anno di età per le discipline Senza Contatto o a Contatto Leggero con la possibilità di concludere la stagione incorso;

- g) Dal 35° anno di età, per il rilascio della certificazione d'idoneità agonistica, oltre ai comuni esami previsti nel D.M. 18/02/82, dovrà essere effettuato un elettrocardiogramma sotto sforzo massimale al cicloergometro o al nastrotrasportatore.

Art. 11 - Garanzie a tutela dell'integrità fisica degli atleti, dei tecnici e degli arbitri-giudici

1. Gli atleti che competono in discipline a Contatto Pieno devono osservare un intervallo minimo di 90 minuti fra due incontri consecutivi. Nello stesso arco di tempo, devono essere sottoposti a nuova visita medica effettuata dal Medico di Gara che rilascia NULLA OSTA al prosieguo della gara.
2. Al termine di una competizione, torneo o campionato, per poter nuovamente gareggiare, gli atleti dovranno osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi se hanno disputato un solo incontro in discipline a Contatto Pieno, o di otto giorni liberi qualora abbiano partecipato a più di un incontro nella stessa giornata o in giorni consecutivi.
3. Tutti gli atleti, di entrambi i sessi, non agonisti, amatori e agonisti, compresi quelli stranieri, per poter essere tesserati, devono sottoporsi agli accertamenti medici di idoneità come previsto dalla legislazione in vigore e da eventuali norme integrative di tutela sanitaria previste dal Regolamento Sanitario della FEDERKOMBAT.

In particolare gli atleti agonisti:

- a) Per sottoporsi alla visita medica di idoneità annuale, dovranno presentare la richiesta della propria società sportiva al medico visitatore, specialista in Medicina dello Sport;
 - b) Su tale richiesta dovrà essere indicata la specialità per cui è previsto che l'atleta competa e /o lo sport più affine ad essa (D.M. 18/02/82);
 - c) Considerato che gli atleti possono gareggiare in più discipline della FEDERKOMBAT e che le stesse sono raggruppate in discipline "Senza Contatto", "Contatto Leggero" e "Contatto Pieno", sul certificato medico potrà essere inserita la dicitura Senza Contatto; Contatto Leggero; Contatto Pieno.
4. Per le discipline Senza Contatto e con Contatto Leggero, devono sottoporsi a visita medica di idoneità annuale secondo la Tabella "B" del DM 18/02/198 presso le ASL, gli Istituti di Medicina dello Sport della FMSI, le strutture accreditate dalla Regione o i Medici Sportivi regolarmente autorizzati.
 5. Per le discipline a Contatto Pieno, devono sottoporsi a visita medica di idoneità annuale secondo la Tabella "B" e gli esami specialistici integrativi come da DM 18/02/1982 presso le ASL, gli Istituti di Medicina dello Sport della FMSI, o le strutture accreditate dalla Regione o i Medici Sportivi regolarmente autorizzati.



6. Le atlete che competono in discipline a Contatto Pieno, oltre che alle visite mediche secondo la Tabella "B" e agli esami specialistici integrativi previsti dal DM 18/02/1982, devono sottoporsi anche a quanto previsto dal DM 2/8/2005. In particolare prima di ogni incontro dovranno presentare al medico di gara che effettua la visita pre-gara (necessariamente specialista in Medicina dello Sport come previsto dal DM 02/08/2005) il referto di un test di gravidanza effettuato in un Laboratorio di Analisi Cliniche in data non anteriore ai 14 giorni antecedenti l'incontro.
7. Dal 35° anno di età, per il rilascio della certificazione d'idoneità agonistica, oltre ai comuni esami previsti nel D.M. 18/02/82, dovrà essere effettuato un elettrocardiogramma sotto sforzo massimale al cicloergometro o al nastro trasportatore.
8. Costituiscono motivo d'inidoneità per le discipline a Contatto Leggero e a Contatto Pieno le malformazioni e le infermità riportate nelle tavole nosologiche della FMSI ad eccezione della acuità visiva i cui limiti sono di 8/10 complessivi con almeno 4/10 per occhio. In deroga è ammessa la correzione con lenti a contatto morbide con un visus naturale non inferiore a 1/10 per occhio. In questo caso il certificato medico di idoneità deve riportare la dicitura "Obbligo dell'uso delle lenti a contatto morbide".
9. Nel caso in cui un atleta nel corso del match perda una lente a contatto può sostituirla con una nuova, dopo aver tolto i guantoni e igienizzato le mani. Ha a disposizione 2 minuti tempo per farlo, trascorsi i quali si sospende l'incontro e il verdetto sarà di infortunio.
10. Il Medico di bordo ring compila il fermo-medico, in competizioni a Contatto Pieno e eventualmente anche in discipline non a Contatto Pieno, in caso di sconfitta prima del limite (KO – ABBANDONO – RSC – RSCH) o in ogni caso lo ritenga opportuno, su apposito modulo predisposto dalla FEDERKOMBAT, composto in due copie, ove sono riportati i dati anagrafici dell'atleta annotando, il verdetto che ha portato alla conclusione prima del limite del match, l'eventuale periodo di riposo, la sede e la data dell'incontro nonché le caratteristiche tecniche che hanno determinato il verdetto, l'obiettività clinica e la eventuale sintomatologia e gli esami e/o visite specialistiche consigliate e/o necessari per l'eventuale reintegro. Il fermo-medico sarà consegnato al Commissario di Riunione che provvederà ad inviarne una copia alla segreteria della FEDERKOMBAT e consegnerà una copia all'atleta.
11. Nel caso in cui il tecnico ritenga che il proprio atleta non sia più in grado di continuare il match, poiché tecnicamente o atleticamente inferiore, richiama l'attenzione dell'arbitro e/o del medico di bordo-ring dichiarando di voler ritirare l'atleta. Il verdetto sarà di sospensione cautelare (SC) e si applica a condizione che non si sia verificato più di un conteggio e l'atleta viene sottoposto ad un fermo di 7 giorni.
12. L'atleta che subisce una sconfitta prima del limite, deve sospendere l'attività sportiva, anche di allenamento, per un periodo minimo di trenta giorni.
13. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento.
14. Dopo il periodo di riposo l'atleta non può riprendere in alcun modo l'attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo (reintegrazione).



15. Obbligatoriamente tra la data della visita medica e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di almeno quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento.
16. Ogni atleta che subisce due sconfitte prima del limite deve osservare, a decorrere dall'ultima, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo (reintegrazione).
17. Queste disposizioni sono estese agli atleti che accidentalmente subiscono un KO in tutte le gare della FEDERKOMBAT nonché durante gli allenamenti, o che, per incidenti (anche al di fuori di allenamenti e gare), siano ricorsi a valutazioni per trauma cranico presso strutture ospedaliere. In questi ultimi casi, le Società debbono darne immediatamente comunicazione alla FEDERKOMBAT.
18. In caso di visita di reintegrazione, la CMF dovrà avere in visione il certificato, che dovrà riportare la dicitura che è stato effettuato un elettroencefalogramma (EEG) risultato nei limiti.
19. Fanno eccezione i verdetti RSCI (sospensione per ferita o infortunio), SQ (sospensione per squalifica) e SC (sospensione cautelare) per i quali gli eventuali accertamenti sanitari e periodo di riposo saranno indicati dal medico di riunione.
20. Gli atleti tutti, che subiscono un KO per colpi al capo (con o senza perdita di coscienza), dovranno essere visitati dal medico di gara o di bordo ring che dovrà notificare l'obbligatorietà di recarsi in struttura ospedaliera con pronto soccorso per un'adeguata valutazione.
21. Il verbale di pronto soccorso o ricovero dovrà essere presentato in occasione della visita di reintegrazione e, comunque, inviato, con la nuova certificazione di idoneità e con gli esami richiesti e necessari alla segreteria federale che a sua volta lo invierà alla CMF della FEDERKOMBAT che provvederà all'eventuale reintegro.
22. Qualora l'atleta, contravvenendo a questa norma, rifiuti di recarsi in struttura ospedaliera per gli opportuni accertamenti, dovrà effettuare un esame di Risonanza Magnetica (RM) cerebrale, da esibire all'atto della visita di reintegrazione.
23. Il referto ed eventualmente le relative immagini, se richieste, dovranno essere inviate, unitamente al certificato medico di reintegrazione, alla CMF della FEDERKOMBAT che deciderà in merito all'idoneità dell'atleta.
24. L'effettuazione della R.M. cerebrale non sostituisce l'obbligo di effettuare l'elettroencefalogramma, previsto dal D.M. 18/02/1982, nota esplicativa D.
25. Le Società e le Associazioni degli atleti che riportano lesioni, in gara o in allenamento, devono segnalare l'infortunio inviando, entro tre giorni dal suo verificarsi, la copia della denuncia di pertinenza della Società Assicuratrice inoltrando alla Segreteria Generale la sola copia di sua competenza.
26. Gli atleti impegnati in discipline a Contatto Pieno, all'atto della visita pre-gara se prevista, devono riferire ai medici incaricati ogni loro infermità o lesione e firmare apposita dichiarazione.



27. Le Società e le Associazioni devono garantire che ogni atleta sia in condizioni psico-fisiche adeguate alle prestazioni sportive richieste. Sono tenute a dichiarare alla CMF e/o al medico di gara o di bordo ring, la presenza di malattie e disturbi che possono limitarne l'efficienza fisica.
28. L'omissione di quanto sopra da parte degli atleti e/o delle Società, comporterà provvedimenti di ordine disciplinare.
29. Tutti i tesserati che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di condizioni fisiche di un atleta, tali da renderne pericolosa o quanto meno non consigliabile l'attività, devono darne immediata segnalazione in via riservata alla CMF, che provvederà a far sottoporre l'atleta agli opportuni accertamenti sanitari.
30. Gli insegnanti e i direttori tecnici di società tesserati alla FEDERKOMBAT devono sottoporsi a visita medico sportiva per idoneità agonistica secondo la Tabella "A" del DM 18/02/1982.
31. Gli arbitri/giudici tesserati alla FEDERKOMBAT, per ottenere il rinnovo del tesseramento, devono:
 - a) Possedere un certificato di stato di buona salute rilasciato ai propri assistiti dal Medico di base ai sensi del DM del 28/02/1983 o da Medici specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali;
 - b) Sulla certificazione che ne attesta l'idoneità, dovrà essere riportata la specifica del "visus" naturale in OD- OS e la capacità di percepire la voce sussurrata a 5 metri;
 - c) Il limite massimo di età per lo svolgimento delle mansioni di arbitro e/o giudice è posto al compimento del 70° anno di età;
 - d) La Commissione Medica Federale, su richiesta, stabilisce deroga annuale al limite dell'età di svolgimento delle mansioni di arbitro/giudice. Per l'occasione può richiedere ulteriori visite mediche integrative, oltre quanto già previsto.
32. I tesserati alla FEDERKOMBAT sono tenuti all'osservanza delle norme sanitarie che li riguardano e ne assumono direttamente la responsabilità.

Art. 12 Protezioni

Per l'equipaggiamento protettivo degli atleti che competono in discipline Senza Contatto, con Contatto Leggero e con Contatto Pieno, si rimanda ai rispettivi regolamenti tecnici.

Art. 13 – Servizio Sanitario per gare e competizioni

1. Le riunioni di gara della FEDERKOMBAT devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere, entro un'ora massimo, un Centro Neurochirurgico effettivamente operante, da individuare a cura degli organizzatori.

*Alessandro Cherubini*

2. Le manifestazioni in località distanti a più di un'ora da un Centro di neurochirurgia, eccezionalmente autorizzate dalla FEDERKOMBAT, devono prevedere, oltre all'ambulanza di rito, un presidio mobile di rianimazione con medico specialista in rianimazione a bordo.
3. Le manifestazioni della FEDERKOMBAT che si svolgono nelle isole minori possono essere autorizzate solo nel caso sia presente, in loco, un centro mobile di rianimazione (ambulanza con medico rianimatore a bordo), fermo restando la garanzia che il Servizio Territoriale del 118 assicuri la disponibilità di un'eliambulanza in caso di necessità.
4. Tutte le competizioni devono essere autorizzate dalla FEDERKOMBAT con regolare nullaosta.
5. A cura dell'organizzazione, ogni locale in cui si svolge un evento o una gara della FEDERKOMBAT, fermo restando le autorizzazioni amministrative necessarie, deve essere fornito dell'attrezzatura di primo soccorso.
6. È compito degli organizzatori, inoltre, fornire un adeguato servizio di ambulanza durante le competizioni (Senza Contatto, con Contatto Leggero e con Contatto Pieno) e per tutta la durata della manifestazione.
7. Qualora un'ambulanza debba allontanarsi per trasportare un atleta in una struttura ospedaliera e non si dispone di altra ambulanza in sede, le competizioni andranno sospese fino al ritorno dell'ambulanza.
8. In caso di competizioni Senza Contatto o con Contatto Leggero, esse andranno sospese qualora tutte le ambulanze debbano allontanarsi per trasportare atleti infortunati in strutture ospedaliere, fino al ritorno di almeno un'ambulanza.
9. Ad ogni riunione, il servizio sanitario a bordo ring, è espletato da un numero di medici proporzionato al numero degli incontri e stabilito dalla CMF.
10. In particolare, durante le gare è obbligatoria la presenza di:
 - a) Un medico di bordo ring, in caso di incontri a Contatto Pieno. Qualora si combatta contemporaneamente in più ring, è necessaria la presenza di un medico per ogni ring;
 - b) Un medico di gara, in caso di incontri Senza Contatto o a Contatto Leggero. In caso di incontri a Contatto Leggero, è necessaria la presenza di un medico di gara ogni 5 tappetini o tatami;
 - c) Il medico che svolge servizio a bordo dell'ambulanza non può operare come medico di bordo ring o di gara.
11. In tutte le competizioni, prima del controllo del peso, il medico di servizio dovrà controllare che l'atleta sia in possesso del certificato d'idoneità agonistica.



12. Il medico di gara/bordo-ring qualora lo ritiene necessario, dovrà sottoporre ogni atleta ad una visita pre-gara per controllarne le condizioni di salute e decidere in merito all'idoneità per l'incontro in programma, secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore. In tale occasione ritirerà e firmerà l'allegato A di questo regolamento debitamente compilato da parte dell'atleta e dell'insegnante.
13. Gli atleti che gareggiano in una disciplina a Contatto Pieno che non avessero ancora compiuto il 18° anno di età dovranno presentare l'autorizzazione a gareggiare alla specifica competizione da parte di chi ne esercita la patria podestà alla visita pre-gara, prima di ogni competizione.
14. Nel caso in cui il certificato d'idoneità al Contatto Pieno non sia esibito l'atleta non potrà gareggiare.
15. Il giudizio di idoneità o di inidoneità a svolgere il match deve essere comunicato tempestivamente al commissario di riunione.
16. In caso di assenza di un atleta alle operazioni di peso, per imprevisto contrattempo, la visita pre-gara può essere eccezionalmente effettuata prima dell'inizio della riunione.
17. Durante lo svolgimento della competizione il medico di gara dovrà assistere gli incontri in posizione facilmente individuabile dal Commissario di Riunione (es. angolo neutro con scala di accesso negli sport da ring).
18. Le decisioni del medico di gara o di bordo ring sono inappellabili;
19. Nei tornei la cui durata è superiore ad un giorno, gli atleti partecipanti devono sottoporsi alla visita generale il primo giorno di gara.
20. La visita potrà essere ripetuta, a scopo precauzionale e di controllo, agli atleti segnalati dal medico di gara.
21. Il medico designato può essere chiamato dall'arbitro a giudicare una lesione e la capacità dell'atleta a continuare l'incontro.
22. Il medico designato può richiedere all'arbitro di intervenire per valutare la capacità degli atleti di continuare l'incontro, in situazione improvvisa di grave pericolo per uno dei due contendenti.
23. Il medico designato può essere chiamato a giudicare se un abbandono volontario è da considerarsi giustificato o se si è verificato un colpo che abbia provocato traumi che necessitano di valutazione; In tali casi egli deve attenersi all'obiettività clinica.
24. I medici designati presenti all'evento sportivo sono tenuti a prestare agli atleti la loro opera di primo soccorso durante e dopo l'incontro e/o quando si ritiene necessario.
25. Essi sono tenuti a prestare la loro opera ed a rimanere a disposizione dell'organizzatore degli eventi sportivi.



26. Non sono responsabili dell'assistenza al pubblico, per la quale l'organizzatore deve provvedere con altro personale.
27. I medici di servizio, di cui al precedente comma, redigono apposita relazione scritta sugli eventuali incidenti occorsi durante l'evento sportivo, aggiungendovi osservazioni sui provvedimenti sanitari adottati e da adottarsi.

Art. 14 – Competizioni femminili in discipline a Contatto Pieno.

1. Per la partecipazione di atlete a competizioni in discipline a Contatto Pieno in Italia, si deve far riferimento al Decreto del Ministero della Sanità del 02/08/2005 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Settore Sanitario della FEDERKOMBAT disciplina, sulla base di detto Decreto, gli accertamenti sanitari che dovranno, volta per volta, essere effettuati dalle atlete che partecipano alle competizioni e stabilisce norme e procedure per un'adeguata tutela sanitaria di questo specifico settore (allegati B, C e D).

Art. 15 – Attività degli atleti stranieri

1. Nei Tornei ufficiali, per gli atleti stranieri valgono le norme delle federazioni internazionali di riferimento.
2. Le Società e Associazioni che intendono effettuare incontri a Contatto Pieno con atleti stranieri, dovranno farsi inviare il Nulla Osta tecnico e sanitario (redatto in italiano, francese, inglese o spagnolo), della Federazione o Associazione di provenienza degli ospiti, in cui sarà indicato il record dei singoli atleti e l'idoneità fisica degli stessi, con l'elenco degli esami medici richiesti dalla FEDERKOMBAT ed il loro risultato negativo.
3. Questo Nulla Osta tecnico e sanitario dovrà esser inviato per conoscenza, sempre dalle Federazioni o Associazioni di appartenenza degli atleti, anche alla FEDERKOMBAT, almeno 3 giorni prima della competizione.
4. Gli atleti stranieri tesserati con altre Federazioni, per poter disputare incontri a Contatto Pieno in Italia, devono essere in ogni caso sottoposti a visita medica pre-gara e, nell'occasione, dovranno esibire, il certificato medico di idoneità vistato dalla propria Federazione, con l'elenco degli esami medici richiesti dalla FEDERKOMBAT ed il loro risultato negativo.

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA, DI RINVIO E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 5 – lettera l) dello Statuto del CONI.
2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FEDERKOMBAT; dalle carte federali, dalle specifiche procedure attuative del presente Regolamento, dai regolamenti internazionali delle Federazioni Internazionali di riferimento, alle norme CONI, della WADA, della NADO e alla legislazione in vigore.

DM



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

**FEDERKOMBAT**

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



Egr. Sig.
Dott. Carlo Mornati
 Segretario Generale CONI
 Foro Italicò
 00100 Roma Rm
 Lettera email segretariogenerale@coni.it

Monza, 20 aprile 2021
 Prot. nr. 62

Oggetto: Regolamento Sanitario

Con la presente vogliate trovare in allegato il nuovo testo del Regolamento Sanitario che si presenta alla Giunta Nazionale del Coni per approvazione, redatto in allineamento ai Regolamenti Internazionali delle federazioni di riferimento riconosciute dal CIO e integrato con gli emendamenti richiesti di cui Vs. Nota nr.10 del 9 marzo 2021. Tali modifiche sono state deliberate dal Presidente Federale in via d'urgenza in data 20 aprile 2021.

Accludiamo altresì per completezza:

- Estratto del Regolamento Internazionale Wako dove si evince l'età minima dei 15 anni per il contatto pieno in riferimento alla specifica richiesta nella Nota nr.10;
- Estratto del Regolamento Internazionale Wako dove vi è indicata l'età massima di 55 anni per la classe Veterani/Masters;
- File pdf e word del nuovo Regolamento sia in versione *a due colonne* che con evidenza delle revisioni, per una più agevole consultazione che il testo del Regolamento definitivo ad una colonna.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Stefano Rigamonti

Allegati c.s.

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO

Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 - MONZA - MB - Italy - Tel. +39 039 321804

E.mail: presidente@federkombat.it - segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.it

Pec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it - C.F. / P.IVA n. 07974780152



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Riconoscimento sportivo del CONI ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 in qualità di DSA

Disciplina Sportiva Associata avvenuto il 23.03.2004 prot. 1258 - DSA Effettiva al CONI Prot. nr.1542/2015

Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d'ordine 44 pag.169 del vol. I del 12/02/2014

Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992